

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 N. 1691

PRIMO PIANO

Una polizza contro il Covid-19

Arriva la prima polizza al mondo contro il coronavirus, ribattezzato proprio ieri Covid-19 dall'Oms. La compagnia thailandese Tqm, in collaborazione con Bangkok Insurance, ha infatti presentato una soluzione che, a fronte del pagamento di un premio di 299 bath (8,8 euro), garantisce un indennizzo di 50mila bath (circa 1.500 euro) ai clienti che contrarranno il virus

Sentito telefonicamente dall'agenzia di stampa Bloomberg, il presidente di Tam, Unchalin Punnipa, ha affermato che l'obiettivo della polizza, prima ancora che il ritorno economico che potrà generare, è quello di alleviare la psicosi generata dalla diffusione del virus. "L'epidemia ha incrementato la consapevolezza dei cittadini thailandesi sul bisogno di coperture sanitarie", ha affermato. "È improbabile che i profitti di questa nuova polizza possano essere materiali – ha aggiunto - ma il nostro obiettivo è frenare le paure del pubblico durante la crisi".

Con 32 casi accertati, la Thailandia è uno dei Paesi più colpiti dall'epidemia. La diffusione del virus ha causato un crollo del flusso turistico e un calo delle riunioni pubbliche, provocando inoltre carenze nella fornitura di prodotti igienici come mascherine protettive.

Giacomo Corvi

NORMATIVA I

Profili di criticità nella norma sul whistleblowing

Un documento in consultazione fino al 21 febbraio interviene sui presidi di natura procedurale e organizzativa, da adottare entro il mese di giugno, per la segnalazione di atti o fatti scorretti compiuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa

(PRIMA PARTE)

È dello scorso 23 dicembre la pubblicazione sul sito dell'**Ivass** del documento di consultazione 5/2019, intitolato Schema di regolamento Ivass recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni.

Il documento, che rimarrà in consultazione fino al prossimo 21 febbraio¹, dà attuazione agli articoli 10-quater e 10-quinquies² del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), inseriti nel testo del codice per effetto del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 68, di implementazione della direttiva Ue 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd).



Il testo del futuro regolamento, che ha per destinatari le imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate in Italia; le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo, le sedi secondarie di imprese stabilite in uno Stato dello Spazio economico europeo (See) che svolgono attività in Italia in regime di stabilimento, le imprese di assicurazione locali, gli intermediari iscritti al Rui e gli intermediari stabiliti in uno Stato See che operano in Italia in regime di stabilimento, ha a oggetto i presidi di natura procedurale e organizzativa che i destinatari del documento devono adottare entro il mese di giugno 2020 per consentire al proprio personale (anche cessato) di segnalare atti o fatti che possono costituire violazione delle norme che regolano l'attività svolta (whistleblowing).

I REGIMI PREVISTI DAL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

In particolare, la segnalazione, che deve essere circostanziata, deve avere a oggetto fatti conosciuti e verificabili, e individuare l'autore della condotta illecita o illegittima, deve altresì contenere elementi utili al fine di consentire ai soggetti preposti (su cui vedi infra) di svolgere le verifiche di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, il documento prevede due diversi regimi di segnalazioni interne, e cioè il regime di base e quello ridotto, calibrati per tipologia di destinatario del documento e per numero di dipendenti.

- (i) Il regime di base si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Italia, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo o alle sedi secondarie di imprese stabilite in uno Stato See la quali, svolgenti attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, abbiano personale superiore o uguale a 10 unità;
 - b) agli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D ed E, purché costituiti in forma di società di capitali, e agli intermediari costituiti in uno Stato See, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che siano abilitati a operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, con personale superiore o uguale a 30 unità. (continua a pag. 2)



MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 N. 1691

(continua da pag. 1)

Il regime prevede che l'organo amministrativo dei soggetti sopra menzionati approvi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni in proporzione alla natura, portata e complessità dei rischi relativi all'attività svolta, e inoltre che si provveda alla nomina di un responsabile dei sistemi interni di segnalazione, che assicuri il corretto svolgimento delle procedure, garantendone presidi d'indipendenza. Tale ultimo responsabile riferirà tempestivamente all'organo amministrativo e di controllo le segnalazioni di eventuali violazioni reputate rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del documento, poi, i sistemi di segnalazione devono indicare tra l'altro:

- i soggetti abilitati ad attivare tali sistemi;
- gli atti/fatti oggetto di segnalazione;
- le modalità di segnalazione;
- le procedure per la trattazione delle segnalazioni;
- le ipotesi nelle quali il responsabile di sistema deve darne comunicazione agli organi amministrativi e di controllo;
- le modalità con le quali segnalante e segnalato sono informati sul seguito della segnalazione;
- l'obbligo per il segnalante di dichiarare se ha un interesse proprio collegato alla segnalazione;
- il trattamento privilegiato riservato al segnalante, nei casi di correità e devono essere strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti.
- (ii) Il regime denominato ridotto, invece, si applica a:
 - a) imprese di assicurazione o riassicurazione stabilite in Italia, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo o alle sedi secondarie di imprese stabilite in uno Stato See la quali, svolgenti attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, abbiano personale inferiore a 10 unità;
 - b) imprese di assicurazioni locali;
 - c) intermediari iscritti alle sezioni A, B, D ed E, purché costituiti in forma di società di capitali, e agli intermediari costituiti in uno Stato See, indipendentemente dalla loro forma giuridica che siano abilitati a operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, con personale superiore a 10 e inferiore a 30 unità.

Il regime ridotto prevede gli stessi presidi previsti per il regime di base, fatta eccezione, tra l'altro, per la necessità del responsabile dei sistemi interni di garantire l'adeguata indipendenza dei presidi.

Chiara Cimarelli, legal director di Dla Piper Francesco Lalli, lawyer – Dipartimento White collar crime di Dla Piper

(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di giovedì 13 febbraio)

1. Eventuali commenti potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@ivass.it, utilizzando il file word allegato al documento.

^{2.} L'articolo 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) recita: "1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norne disciplinanti l'attività svolta, di cui al presente codice. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione. 3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'Ilvass." A mente dell'articolo 10- quinquies (Procedura di segnalazione delle violazioni) del Codice "1. L'Ivass: a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."



MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 N. 169

COMPAGNIE

Torre Allianz, un libro per celebrarla

Presentato a Milano il volume di pregio che ripercorre e approfondisce la costruzione e il significato dell'edificio, uno di più iconici del nuovo skyline milanese

La sede di Allianz a Milano, il grattacielo progettato da Arata Isozaki e Andrea Maffei, ha contribuito a ridisegnare lo skyline della città, facendola entrare nel nuovo periodo di rinascimento, economico e culturale, che tutti le riconoscono. Per celebrare l'edificio, e approfondirne i significati e le funzioni nel nuovo tessuto urbano milanese, al 47esimo piano del grattacielo si è tenuta lunedì scorso la presentazione del volume Torre Allianz, Milano, edito da Electa (Mondadori) per la collana Electaarchitettura, in collaborazione con la stessa Allianz. Il curatore del volume, che ripercorre il processo progettuale e costruttivo della Torre Allianz, è Marco Biagi, mentre la veste grafica è stata affidata allo studio Vetta Tassinari. Il libro, bilingue italiano-inglese, ospita le prefazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dei vertici di Allianz Italia, la presidente Claudia Parzani e l'ad Giacomo Campora.

I quattro capitoli (I fatti, Gli artefici, le Cronache della Torre, e Portfolio) sono arricchiti da fotografie, illustrazioni, schizzi d'autore, tavole, piante e altre componenti del progetto architettonico.

Alla presentazione dell'opera erano presenti gli architetti Andrea Maffei e Luigi Colombo, amministratore delegato della Colombo Costruzioni (che ha realizzato il grattacielo); l'ingegnere Luca Buzzoni di Arup Italia; il professor Francesco Dal Co, direttore di Casabella il curatore del volume, Marco Biagi; e il responsabile della comunicazione e dei rapporti istituzionali di Allianz Italia, Carlo Rossanigo.

Tanti i contributi aurorali all'interno del volume, a partire dal direttore generale in Italia di Allianz, **Maurizio Devescovi**, per arrivare ad Arata Isozaki, vincitore nel 2019 del Pritzker Prize, il più alto riconoscimento a livello internazionale nel mondo dell'architettura, passando per l'ingegnere **Mutsuro Sasaki**; **Luca Buzzoni** e **Francesca Petrella** di Arup Italia; Andrea Maffei, allievo di Isozaki e co-progettista della Torre, e Luigi Colombo.

"Questo libro dedicato alla Torre Allianz – ha commentato Carlo Rossanigo – ha rappresentato, nei suoi 18 mesi di realizzazione, un lungo viaggio nel passato e nel presente, ma sempre con un occhio al futuro, perché la nostra Torre è diventata subito icona di innovazione e di futuristica contemporaneità nello skyline milanese. Un ambiente di lavoro di questo tipo riesce a liberare costantemente energie positive che rendono questo edificio speciale".

L'opera, come detto, contiene oltre 170 tra immagini e illustrazioni, con rappresentazioni plastiche della qualità architettonica dell'edificio; panorami del nuovo skyline di Milano; prospettive a picco dal tetto della Torre realizzate con i droni; interpretazioni d'autore delle facciate, e una galleria dedicata all'interior design e all'allestimento della Torre.

PARTNERSHIP

Rbm si allea con Salmoiraghi&Viganò

Accordo quadriennale, esteso anche a Previmedical, per la fornitura di lenti e occhiali di qualità alla clientela



Ogni anno si spendono complessivamente in Italia ben 2,3 miliardi di euro per visite oculistiche, interventi correttivi, lenti e occhiali. Il 77,5% dell'esborso avviene out of pocket, ossia completamente a spese del cliente, facendo delle cure per la salute visiva una delle principali voci di spesa sostenute al di fuori del perimetro del sistema sanitario nazionale. Proprio per sostenere questa spesa e contribuire così a correggere difetti e patologie visive che colpiscono quattro italiani su dieci, Rbm Assicurazione Salute ha annunciato di aver siglato un accordo quadriennale con la catena di ottica Salmoiraghi&Viganò.

"L'accordo con Salmoiraghi&Viganò ha per noi un'elevata rilevanza strategica, perché ci consente di estendere il campo di azione della sanità integrativa e dell'assicurazione sanitaria a una delle principali componenti della spesa sanitaria privata dei cittadini", ha commentato Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale della compagnia. L'accordo punta a fornire lenti e occhiali di qualità alla clientela. L'intesa è stata estesa anche a Previmedical, società specializzata nella gestione di fondi e polizze sanitarie che attualmente amministra il network di strutture convenzionate con la compagnia assicurativa: così facendo, l'iniziativa potrà raggiungere una platea di otto milioni di potenziali beneficiari.

"Attraverso questo accordo – ha concluso Vecchietti – intendiamo proseguire il percorso avviato negli ultimi anni con l'assicurazione diffusa delle spese odontoiatriche in una prospettiva di tutela che, anche grazie al ruolo aggregativo dei fondi sanitari contrattuali, possa estendersi dal mondo del lavoro a tutte le famiglie italiane".

Fabrizio Aurilia de G.C.







Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica dinamica e immediata. Uno strumento di aggiornamento e approfondimento dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)



oppure scarica l'app Insurance Review





Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:
- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
 Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 12 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577